



Proposta per una nuova legge sui libri che vada a sostituire l'inaccettabile legge Levi.

Art. 1. (Oggetto e finalità generali)

(1) La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri ed è volta alla tutela del libro inteso come bene culturale. La determinazione del prezzo imposto per la vendita al consumatore assicura il mantenimento di un'ampia offerta libraria. Al contempo, promuovendo l'esistenza di un numero cospicuo di punti di vendita, la legge garantisce che tale offerta sia accessibile ad un vasto pubblico.

(2) Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.

Art. 2. (Disciplina del prezzo dei libri)

(1) Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

(2) Non è consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico con un prezzo diverso dal prezzo fissato ai sensi del comma 1. Non sono quindi consentiti sconti all'utente finale.

(3) Agli editori è consentita la possibilità di realizzare una campagna promozionale, non reiterabile nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 purché non superiori a un quinto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E' comunque fatto obbligo agli editori comunicare con almeno un mese di anticipo tali promozioni in maniera evidente ai venditori al dettaglio e farsi carico della percentuale promozionata. Tale promozione si deve intendere su tutte le copie senza obblighi di minimi d'ordine d'acquisto.

(4) La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

(5) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università possono acquistare libri direttamente dagli editori avendo diritto a uno sconto del 40 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 purché tali libri non siano destinati ad un uso privato.

(6) Gli studenti universitari che mostrino un documento che lo dimostri, hanno diritto ad acquistare libri, che non facciano parte del catalogo scolastico, presso qualunque venditore al dettaglio con uno sconto del 10 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.

(7) I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;



- b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
 - c) libri antichi e di edizioni esaurite;
 - d) libri usati;
 - e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
 - f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
 - g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.
- (8) Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
- (9) Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- (10) La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- (11) Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 10; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Art. 3. Validità temporale del prezzo imposto

(1) Editori e importatori hanno il diritto di modificare, previa adeguata pubblicazione, il prezzo per libri appartenenti ad una edizione realizzata almeno 20 mesi prima. Il nuovo prezzo al consumatore andrà apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato per le copie che sono in suo possesso o un quello del suo distributore. E' comunque fatto obbligo agli editori comunicare con almeno un mese di anticipo tali modifiche in maniera evidente ai venditori al dettaglio e farsi carico di eventuali rese dei titoli modificati.

(2) Per libri che escono ripetutamente con edizioni intervallate a meno di 20 mesi o il cui contenuto subisca una sensibile perdita di valore con il raggiungimento di una determinata scadenza o di un determinato evento è consentito all'editore o importatore di modificare prezzo imposto senza rispettare la tempistica prevista dal comma 1 una volta decorso un periodo congruo dalla pubblicazione.

Art. 4. (Distribuzione)

(1) Per la determinazione dei prezzi e delle altre condizioni di vendita, nei confronti dei librai le Case editrici devono tenere in debito conto il contributo fornito da librerie di piccole dimensioni alla copertura capillare del mercato, nonché dell'assistenza da loro fornita in materia libraria. Esse non possono definire gli sconti unicamente in funzione del fatturato generato attraverso una libreria.

(2) Le Case editrici non possono rifornire rivenditori esterni al settore a prezzi inferiori o a condizioni privilegiate rispetto a quelli praticati al settore librario.

(3) Per librai intermediari le Case editrici non possono stabilire prezzi più elevati o condizioni penalizzanti rispetto ai rivenditori con fornitura diretta.



Art. 5. (Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento)

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2016.

(2) A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogata la legge definita Legge Levi del 20 Luglio 2011.

(3) Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.

Art. 6. (Clausola di neutralità finanziaria)

(1) I comuni provvedono alle attività di cui al comma 11 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.